

Proroga autorizzazione per lo split payment fino al 30 giugno 2029

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 luglio la decisione del Consiglio dell'Ue n. 1728 dello scorso 10 luglio, che autorizza l'Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) **sino al 30 giugno 2029**.

La decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2026, dunque, è stata garantita la continuità giuridica della misura.

Si è finalmente concluso l'iter per la **proroga dell'autorizzazione** concessa all'Italia con la decisione Ue n. 784/2017, il cui termine finale di applicazione era ormai scaduto il 30 giugno scorso.

Con il comunicato stampa n. 77, pubblicato il 30 giugno, il Ministero dell'Economia e delle finanze aveva reso noto che la procedura unionale per il rinnovo dell'autorizzazione si stava concludendo e che la scissione dei pagamenti avrebbe continuato ad applicarsi **senza soluzione di continuità**.

Come esposto nel "Considerando" n. 6 della decisione, l'Italia ha chiesto la proroga della misura, in quanto sostiene che, in assenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

In altri termini, lo split payment rappresenta una **misura preventiva complementare** rispetto alla fatturazione elettronica che costituisce una misura ex post.

Si ricorda che, sulla base del meccanismo della scissione dei pagamenti, l'IVA gravante sull'operazione è indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

A fronte della decisione ora approvata, l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, **entro il 30 settembre 2027**, una **relazione** sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull'efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati.

Come riportato sempre nei "Considerando" della decisione n. 1728/2026, si è ritenuto opportuno concedere l'autorizzazione con **effetto dal 1° luglio 2026**, in modo da assicurare l'applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d'imposta.

L'applicazione retroattiva di una misura di deroga è considerata ammissibile dalla Corte di Giustizia dell'Ue (causa C-434/17), quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione.

Sulla base della decisione in esame, l'**ambito** applicativo dell'autorizzazione rimane **invariato**. Dunque, la scissione dei pagamenti continua a riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei cessionari o committenti previsti, qualora gli stessi non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

L'ambito applicativo non è stato modificato

Pertanto, il meccanismo dello split payment si applica alle suddette operazioni effettuate nei confronti:

- della **Pubblica Amministrazione**, come definita dall'art. 1 comma 2 della L. 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17-ter comma 1 del DPR 633/72);
- degli enti, delle fondazioni e delle società di cui all'art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72.

In questa seconda categoria di soggetti rientrano, in base al dettato normativo:

- gli **enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le **fondazioni partecipate** dalle predette amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- le **società controllate**, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., dalle predette amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti e a quello successivo;
- le società **partecipate**, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti.

Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del meccanismo in esame, invece, gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (art. 17-ter comma 1-*quinquies* del DPR 633/72).

(MF/ms)